



COMUNE
DI CERVIA

SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio: **CONTRATTI - GARE**

Proposta n. 10683 del 10/05/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 661 del 11/05/2018

OGGETTO:

INDIRIZZI APPLICATIVI DEL D.LGS N. 50/2016 IN MATERIA DI:

- 1) COMMISSIONI GIUDICATRICI AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS N. 50/2016 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA ANCHE NEL CASO DI VALUTAZIONE DEL SOLO PREZZO;**
 - 2) AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS N. 50/2016;**
 - 3) COMPETENZE NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.**
- MODIFICA DETERMINAZIONE N. 493 DEL 31/03/2017**

IL DIRIGENTE

Nell'esercizio dei poteri che gli derivano dall'art. 107 co 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 53 dello Statuto Comunale, e dell'art. 22 del vigente regolamento di contabilità;

premesso che il Segretario comunale in qualità di RPTC, di RASA, di Responsabile Centrale Unica di committenza CUC – COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E RUSSI (**di seguito CUC**) e di Dirigente del Servizio Appalti – Contratti – Anticorruzione – Controlli (**di seguito Servizio Appalti**) svolge un'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti, è pertanto il soggetto maggiormente qualificato per assumere il presente atto.

Visti i primi indirizzi interpretativi ed applicativi espressi dall'Amministrazione **con determinazione dirigenziale n. 493 del 31/03/2017** alla luce delle modifiche normative e delle precitate disposizioni ANAC, recentemente emanate/aggiornate, al fine di assicurare omogeneità di condotta all'interno dell'Ente e di predeterminare e rendere pubblici, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, i criteri cui si conformerà l'azione amministrativa in materia di contrattualistica pubblica.

Dato atto che:

- in data 19/04/2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (**di seguito Codice**);
- il Codice è stato successivamente modificato con D.lgs n. 56 del 19/04/2017;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (**di seguito ANAC**), in attuazione del citato D.lgs. n. 50/2016, ha adottato diverse Linee guida (aggiornate recentemente in modo definitivo), fra le quali, per quanto interesse ai fini della stesura del presente atto le:
 - **linee guida n. 3 del 26/10/2016** (“*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”) di natura vincolante;
 - **linee guida n. 4 del 26/10/2016** (“*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”) - di natura non vincolante;
 - **linee guida n. 5 del 16/11/2016** (“*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*”) di natura

vincolante;

- l'ANAC ha approvato anche il Bando-tipo n. 1/2017 (già entrato in vigore) per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Viste anche le recenti comunicazioni ANAC in materia.

Dato atto che è in corso di stesura il Regolamento comunale relativo alle procedure sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del Codice;

Ritenuto, anche nelle more dell'approvazione del regolamento comunale, di aggiornare gli indirizzi interpretativi alla luce della normativa sopravvenuta e degli aggiornamenti delle linee guida ANAC con riferimento a:

1) Commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del D.lgs n. 50/2016 – modalità di svolgimento delle operazioni di gara anche nel caso di valutazione del solo prezzo;

2) Ambito di operatività della Centrale Unica di committenza a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016;

3) Competenze nello svolgimento delle procedure di gara.

Visti i documenti allegati (allegati 1 – 2 – 3) costituenti l'aggiornamento degli indirizzi approvati con precedente determina dirigenziale;

Dato atto altresì che è stata verificata la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni (atto C.C. n. 1 del 10.01.2013);

Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

- il D.lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

- **di aggiornare** gli indirizzi interpretativi ed applicativi del D.lgs n. 50/2016 approvati con **determinazione dirigenziale n. 493 del 31/03/2017** approvando i seguenti allegati:

Allegato 1: Commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del D.lgs n. 50/2016 – modalità di svolgimento delle operazioni di gara anche nel caso di valutazione del solo prezzo;

Allegato 2: Ambito di operatività della Centrale Unica di committenza a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016;

Allegato 3: Competenze nello svolgimento delle procedure di gara;

- **di riservarsi di assumere ulteriori atti di indirizzo** (anche sui medesimi argomenti) anche a seguito dell'approvazione di ulteriori linee guida e decreti correttivi ed attuativi del Codice;

- **di trasmettere la presente determinazione a tutti i Servizi comunali e ai Comuni appartenenti alla CUC;**

- **di disporre la pubblicazione della presente su apposita sezione del "Profilo del committente";**

- **di dare atto** che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, quindi, ha decorrenza ed effetto immediato;

Allegato n. 1

Oggetto: Applicazione dell'art. 77 del D.lgs n. 50/2016.

PREMESSA:

Visto l'art. 77 del D.lgs n. 50/2016 "Commissioni di aggiudicazione" ed in particolare i commi che seguono:

"1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'A.N.A.C. di cui all'art. 78

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo [47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. "

Visto il comma 12 dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 (Disposizioni transitorie e di coordinamento): *"Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.*

Visto l'articolo 14 del Regolamento dei contratti dell'Ente approvato con l'atto di C.C. n. 89 del 17.12.2003, che riguarda "Le commissioni di gara per l'appalto concorso e offerta economicamente più vantaggiosa".

Visto l'art. 13 del Regolamento dei contratti dell'Ente approvato con l'atto di C.C. n. 89 del 17.12.2003 "Le commissioni di gara per offerte con il criterio del prezzo più basso".

Considerato che dette disposizione sono ormai superate in quanto non recepiscono neppure le indicazioni previste dal D.lgs n. 163/2006 (precedente "Codice degli appalti").

Considerato che nelle Linee guida n. 3 del 26/10/2016 si legge in particolare che:

..... "5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP.

Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

5.3. Valutazione delle offerte anormalmente basse.

..... Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice."

Considerato quanto previsto nelle linee guida n. 5 del 16/11/2016 (Paragrafo 11 – punto 5):

“..... Il Codice prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante....”

Visto il Bando-tipo n. 1/2017 per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ed in particolare il paragrafo 19 - Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta a – verifica documentazione amministrativa:

..... Il [scegliere tra RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell’organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante - cfr. Linee Guida ANAC n.3/2016] procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Visto il Bando-tipo n. 1/2017, ed in particolare il paragrafo 21 - APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE:

“...Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il.....[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.....)

Visto l’art. 107 del TUEL (D.lgs n. 267/2000), comma 3 lett. a), che fissa la competenza per la presidenza delle commissioni di gara in capo ai Dirigenti;

Richiamato quando espresso nel Piano di prevenzione della corruzione:

..... “Costituisce, pertanto, obiettivo organizzativo permanente dei Dirigenti quello di devolvere ai funzionari, per quanto più possibile, la responsabilità dei procedimenti, in considerazione dell’esperienza conseguita e della loro formazione personale: laurea, specializzazioni, master, iscrizione ad albi professionali.

Ciascun Dirigente potrà comunque di individuare professionalità infungibili.....

..... Tale obiettivo deve essere perseguito soprattutto in materia di procedure di gara (appalti/concessioni amministrative/locazioni) ove il RUP dovrà essere, salvo motivate ragioni, il Responsabile del servizio o altro funzionario e non il Dirigente del Settore“

Considerato che in attesa della formazione dell’albo da parte dell’ANAC di cui all’art. 78 del D.lgs n. 50/2016 (vedi anche linee guida n. 5 del 16/11/2016), risulta necessario, definire la disciplina, a valenza transitoria, riguardante per appalti di importo pari o superiore a Euro 40.000,00:

- a) i criteri di scelta per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e le conseguenti modalità di svolgimento delle operazioni di gara;
- b) le modalità di svolgimento dei lavori del R.U.P. nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo (di seguito criterio del “prezzo più basso”).

Tutto ciò premesso,

SI DISPONE QUANTO SEGUE

A) Criteri di scelta per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici per appalti di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e modalità di svolgimento delle operazioni di gara

1. Per importi pari o superiori ad 40.000,00 Euro, laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

2. Fino alla costituzione dell'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice si applicano le seguenti disposizioni:

a) la commissione giudicatrice viene nominata dal Dirigente della CUC/Servizio Appalti su proposta del R.U.P. dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

b) la commissione giudicatrice è costituita, di regola, da tre componenti o da cinque qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità o risulti particolarmente complessa;

c) i componenti della Commissione, tra cui anche il Presidente, devono essere esperti sull'oggetto del contratto comprovabile mediante curriculum; sono individuati prioritariamente all'interno dell'Ente (salvo indisponibilità in organico di adeguate professionalità), ove possibile nel rispetto del principio di rotazione; non devono avere svolto, né svolgere nessun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare (in particolare, salvo casi eccezionali, da motivare nella determina di nomina, non devono svolgere le funzioni di R.U.P., progettista, DL e DEC relativamente al contratto da affidare); il Presidente deve rivestire la qualifica dirigenziale;

d) segretario della commissione è un dipendente del Servizio appalti o del Settore competente purché in possesso di adeguate competenze in materia.

3. La documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti è valutata nella prima seduta pubblica dal R.U.P. con il supporto di un dipendente del Servizio appalti o del Settore competente purché in possesso di adeguate competenze in materia; il R.U.P. sempre nella prima seduta pubblica acquisisce anche le dichiarazioni di inesistenza di causa di incompatibilità dei componenti della commissione ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice.

4. Le offerte dal punto di vista tecnico ed economico sono sottoposte al giudizio della commissione giudicatrice formata nei modi e con i tempi precedentemente esplicitati.

La commissione conclusa la fase di ammissione relativa alla verifica della documentazione amministrativa, procede all'apertura dell'offerta tecnica ed a verificarne la conformità rispetto a quanto previsto negli atti di gara.

La commissione valuta le offerte tecniche in sedute riservate; l'offerta economica è aperta in seduta pubblica.

La durata massima dei lavori della commissione giudicatrice è stabilita, su proposta del R.U.P., nella determinazione di nomina della commissione e deve essere congrua rispetto alle caratteristiche delle offerte da valutare (salvo proroga per una sola volta concessa dal R.U.P.).

7. A conclusione dei lavori, la commissione giudicatrice redige la graduatoria di gara e la comunica al R.U.P. che formula al Dirigente del Servizio appalti la proposta di aggiudicazione.

8. Il R.U.P. procede, prima di formulare la proposta di aggiudicazione, alla valutazione circa il rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice.

9. Il R.U.P. procede eventualmente alle verifiche sulle offerte anormalmente basse, con l'eventuale supporto della commissione e conseguentemente, in caso di esito positivo, formula la proposta di aggiudicazione.

10. Le presenti disposizioni si applicano anche in caso di gare telematiche o espletate sulle piattaforme messe a disposizione da Consip S.p.a. e Intercenter – ER o altra piattaforma fornita da soggetto aggregatori o centrali di committenza nazionali o regionali.

B) Modalità di svolgimento dei lavori del RUP nel caso di utilizzo del criterio del “prezzo più basso”.

1. Per importi pari o superiori ad 40.000,00 Euro, laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello del prezzo più basso, la documentazione amministrativa e l'offerta presentata dagli operatori economici concorrenti è valutata in seduta pubblica dal R.U.P. con il supporto di un dipendente del Servizio appalti o del Settore competente purché in possesso di adeguate competenze in materia.

2. Il R.U.P., a conclusione dei lavori procede alle verifiche circa il rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice ed eventualmente alle verifiche sulle offerte anormalmente basse, ed in caso di esito positivo, formula al Dirigente del Servizio Appalti la proposta di aggiudicazione.

Le disposizioni di ai punti A) e B), in quanto compatibili, si applicano anche per le procedure di gara indette dall'Ente escluse in tutto o in parte dall'applicazione del Codice.

Allegato n. 2

Oggetto: Ambito di operatività della Centrale Unica di committenza a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016.

PREMESSA:

Viste la Deliberazione di C.C. n. 57 del 12/11/2015 del Comune di Cervia, Deliberazione di C.C. n. 83 del 23/11/2015 del Comune di Cesenatico e Deliberazione di C.C. n. 66 del 27/10/2015 del Comune di Russi con le quali è stata approvata la convenzione tra i suddetti Enti per l'istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Vista la determinazione ANAC n. 11 del 23/09/2015;

Visto in particolare l'art. 2 della suddetta convenzione:

".....Art. 2 - AMBITO DI OPERATIVITÀ

L'ambito di operatività della CUC è la gestione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, per importi pari o superiori alla soglia per la quale è obbligatorio il ricorso a tale strumento mediante l'esperimento delle seguenti procedure di gara:

- procedure di gara aperte e ristrette;*
- procedure negoziate (art. 56. 57 - 122, comma 7 - 204 del D.lgs n. 163/2006 - cottimo fiduciario);*
- ogni altra procedura di affidamento di contratti pubblici per cui la legge prevede per i Comuni aderenti il ricorso obbligatorio alla centrale unica di committenza (es. affidamenti di incarichi di progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.lgs n. 163/2006).*

Sono escluse, di norma:

- le procedure relative a appalti di servizi ricompresi nell'allegato IIB del D.lgs n. 163/2006;*
- le concessione di servizi ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 163/2006;*
- gli affidamenti riservati alle Cooperative di tipo B;*
- i "contratti di partenariato pubblico privato".*

Sono comunque escluse:

- le procedure di affidamento incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;*
- le procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni in base ai relativi regolamenti;*
- tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara (es. amministrazione diretta);*
- procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;*
- acquisizioni di beni e servizi mediante spese economiche;*
- affidamento di lavori d'urgenza e di somma urgenza."*

Visto l'art. 37 comma 1 del D.lgs n. 50/2016:

"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."

Considerato che non vi sono più significative deroghe all'applicazione del "Codice dei contratti pubblici" rispetto alle seguenti fattispecie, che giustificavano le predette esclusioni dall'ambito di competenza della CUC, prima dell'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016: procedure relative ad appalti di servizi ricompresi

nell'ex allegato IIB del D.lgs n. 163/2006 (si veda nel D.lgs n. 50/2016 l'allegato n. IX e gli articoli 142 e seguenti);

Visto l'articolo 164 e seguenti del D.lgs n. 50/2016 in relazione alle concessioni

Visto l'articolo 142 e seguenti e l'allegato IX del D.lgs n. 50/2016.

Tutto ciò premesso

SI PRECISA QUANTO SEGUE

1) Sono di competenza della CUC, alla luce delle modifiche normative, fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 38 del D.lgs n. 50/2016 in materia di "qualificazione delle stazioni appaltanti":

- a) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000, esclusi quelli di manutenzione ordinaria per i quali vige la soglia di € 1.000.000,00 rientranti nella categoria di cui al punto 2 lett. a);
- b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi e forniture, inclusi i servizi di cui all'allegato IX del Codice di importo pari o superiore a € 40.000,00;

2) Non sono di competenza della CUC:

- a) le procedure relative alle categorie merceologiche per cui vi è l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art.3, comma 1, lett.cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art.3, comma 1, lett.dddd del Codice), telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- b) le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.lgs. 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara e comunque tutto quanto non espressamente richiamato nella convenzione o espressamente escluso senza eccezioni.

3) Possono essere assegnate alla CUC su richiesta dei Comuni associati dietro specifico assenso previa valutazione di fattibilità delle stesse:

- a) le procedure di affidamento di concessione di lavori o servizi rispettivamente di importo pari o superiore ad € 150.000 e € 40.000,00;
- b) i contratti di partenariato pubblico privato;

Allegato n. 3

Oggetto: Competenze nello svolgimento delle procedure di gara.

PREMESSA:

Viste la Deliberazione di C.C. n. 57 del 12/11/2015 del Comune di Cervia, Deliberazione di C.C. n. 83 del 23/11/2015 del Comune di Cesenatico e Deliberazione di C.C. n. 66 del 27/10/2015 del Comune di Russi con le quali è stata approvata la convenzione tra i suddetti Enti per l'istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Visto, l'art. 5, comma 7, del Regolamento di attuazione della CUC approvato con G.C. 258 n. del 15/12/2015 in base al quale sottoscrive il bando o la lettera di invito il Responsabile della CUC (Dirigente del Servizio Appalti);

Considerato che per tutte le procedure di gara di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 di competenza il Comune di Cervia (e non della CUC) il Dirigente del Servizio Appalti sottoscrive il bando o la lettera di invito.

Considerato che, in base all'organizzazione del Comune di Cervia, tutti gli elementi relativi al bando/lettera di invito definiti nella determinazione a contrattare sono sottoposti al controllo "preventivo" del Dirigente del Servizio Appalti anche nella sua veste di responsabile della CUC prima della predisposizione/sottoscrizione del bando/lettera di invito;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Appalti, in base all'organizzazione del Comune di Cervia, per le procedure di gara di competenza dell'Ente, assume anche la determinazione di aggiudicazione definitiva (si veda art. 28, comma 3 del vigente Regolamento comunale dei contratti precitato);

Visto l'art. 31 comma 3 del D.lgs n. 50/2016;

Considerato che il R.U.P. nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice è comunque il responsabile della fase di programmazione, affidamento progettazione ed esecuzione;

Viste le linee guida della ANAC n. 3 aggiornate al D.lgs. 56/2017 approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2017 con particolare riferimento ai compiti del RUP nella fase di affidamento.

SI PRECISA QUANTO SEGUE

Sono di competenza del servizio interessato e del Servizio Appalti o CUC rispettivamente l'atto iniziale e finale della fase di affidamento ovvero la determina a contrarre e la determinazione di aggiudicazione.

Sono di competenza del Servizio Appalti o della CUC:

- le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali in capo agli aggiudicatari in via provvisoria,
- tutte le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016 fino alla fase di aggiudicazione.

Sono di competenza del Servizio Appalti o della CUC su proposta del RUP formalizzata con apposito verbale/specifica comunicazione/controfirma i seguenti atti:

- le risposte ad eventuali quesiti formulati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- le eventuali richieste di soccorso istruttorio.

Tali atti possono essere firmati dal Dirigente del servizio appalti/CUC o dal funzionario da questi delegato o direttamente dal RUP giusto atto di incarico del Dirigente/responsabile del servizio competente trasmesso al servizio appalti o alla CUC.

Sono di competenza del Servizio Appalti/CUC su proposta del RUP formalizzata con apposito verbale/specifica comunicazione i provvedimenti conseguenti alle verifiche di competenza del RUP (documentazione amministrativa; congruità delle offerte) o alle verifiche/lavori della commissione.

Tali provvedimenti possono essere assunti dal Dirigente del servizio appalti/CUC o direttamente dal RUP giusto atto di incarico del Dirigente/responsabile del servizio competente previo assenso del Dirigente del Servizio Appalti o del Responsabile della CUC.

Le comunicazioni ed ogni altro atto interlocutorio e non definitivo (dunque non direttamente impugnabile) relativo alla fase di affidamento, sono effettuate, per le attività di rispettiva competenza, dal Servizio appalti o CUC, dal RUP e dal presidente della Commissione.

Segretario Generale

Alfonso Pisacane / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate